

Arch. CONS. INDUSTRIALE  
ing. ALBERTI  
reg. REGIONALE  
mi

**CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA INDUSTRIALE  
NELLO STABILIMENTO DI PORTO TORRES**

tra

**Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Sassari, Porto Torres e Alghero, Ente di diritto pubblico economico** con sede in Sassari, viale Italia 53/b, Partita IVA n. 00124720905 (di seguito denominato "CASIS") in persona del suo Presidente Dott. Lai autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8282 dell' 8 novembre 2005,

e

**Syndial S.p.A. - Attività Diversificate**, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'ENI S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Boldrini 1, capitale sociale di Euro 397.798.804 interamente versato, iscritta al R.E.A. di Milano n.1309478, Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n.09702540155 (di seguito denominata "SYNDIAL") in persona del Presidente Dott. Carmine Cuomo,

*(CASIS e SYNDIAL vengono di seguito anche denominate collettivamente "Parti" o singolarmente "Parte")*

**ART. 1 - OGGETTO**

Con il presente contratto il CASIS si impegna a somministrare alla SYNDIAL l'acqua proveniente dall'Acquedotto Coghinas (gestito attualmente dall'ESAF Ente Sardo Acquedotti e Fognature), per gli usi industriali della SYNDIAL e delle utenze interne allo Stabilimento di Porto Torres.

Gu

Blas

## **ART. 2 – QUANTITA' E MISURAZIONI**

- 2.1 Compatibilmente con le erogazioni effettuate dall'ente gestore ESAF, il CASIS si impegna alla fornitura di acqua industriale per un consumo annuo indicativamente previsto in mc 9.500.000.
- 2.2 La SYNDIAL si impegna a comunicare al CASIS entro il 20 del mese precedente i quantitativi d'acqua che intende ritirare nel mese successivo. La SYNDIAL si impegna a ritirare i quantitativi sopra detti in maniera il più possibile costante nel corso del mese di riferimento. Eventuali punte di fabbisogno di acqua superiori alla portata massima stabilita in 400 litri/sec dovranno essere comunicate tempestivamente al CASIS, che provvederà a soddisfarle nei limiti delle possibilità dell'ente gestore di cui al punto 2.1.
- 2.3 I volumi di acqua saranno mensilmente quantificati tra le Parti mediante lettura in contraddittorio sulla base degli attuali apparecchi di misura di ESAF ubicati nell'area di quest'ultimo.

## **ART. 3 – COMPENSI**

- 3.1 La SYNDIAL a fronte della somministrazione corrisponderà al CASIS i seguenti compensi fissi e variabili.
- 3.2 **Compensi fissi:**
- 3.2.1 Euro/anno 240.000,00 (duecentoquarantamila/00), frazionabili pro quota mensilmente, per le attività di gestione e controllo delle infrastrutture e delle tubazioni di pertinenza del CASIS.
- 3.2.2 Euro/anno 180.000,00 (cento-80-mila/00), frazionabili pro quota

*Wini*

*Rob*

mensilmente, per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture e dei tratti di tubazione di pertinenza del CASIS.

**3.3 Compenso variabile:**

SYNDIAL corrisponderà al CASIS per l'acqua somministrata un compenso variabile pari a quello che l'ESAF addebiterà al CASIS.

Attualmente detto compenso è di Euro/1000mc 133,84 (centotrentatre/84).

Qualora l'ESAF variesse il compenso, il CASIS si impegna a darne tempestiva comunicazione scritta alla SYNDIAL.

- 3.4 I compensi sono quotati al netto di IVA e di ogni altra imposta applicabile che verranno computate ed addebitate alla SYNDIAL secondo le modalità e le aliquote di tempo in tempo in vigore.

**ART. 4 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI**

- 4.1 Il CASIS fatturerà i compensi a cadenza mensile.
- 4.2 La SYNDIAL effettuerà i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture con bonifico bancario presso la banca che indicherà il CASIS. Ogni ulteriore ritardo nei pagamenti autorizzerà il CASIS alla emissione di fatture di addebito degli interessi legali.

**ART. 5 – DURATA**

Il presente contratto avrà efficacia a partire dal 1° luglio 2005 e terminerà il 31 dicembre 2010.

**ART. 6 - OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI INTERNI**

La SYNDIAL s'impegna a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti

Yves

Bla

e incaricati, che operino entro le aree o gli ambiti di competenza del CASIS, i regolamenti e le disposizioni di carattere interno in vigore presso il CASIS.

Il medesimo impegno viene assunto dal CASIS anche per i suoi dipendenti e incaricati, che si trovino nelle aree o negli ambiti di competenza della SYNDIAL.

Danni a persone o cose derivanti dalla mancata osservanza di tali regolamenti e disposizioni di carattere interno saranno a carico della Parte inadempiente.

#### **ART. 7 - ASSICURAZIONI**

Fermo restando le rispettive e reciproche responsabilità extracontrattuali, le Parti si impegnano a stipulare ed a mantenere in vigore con primaria compagnia di assicurazioni una polizza di responsabilità civile terzi, inquinamento incluso, con clausola che preveda le Parti stesse terze fra loro e con un massimale unico di almeno 8 milioni di euro.

#### **ART. 8 - FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, non risolte in via amichevole dalle Parti, saranno di esclusiva competenza del Foro di Sassari.

#### **ART. 9 - REGISTRAZIONE**

Alla registrazione del presente contratto provvederà il CASIS che dichiara di avvalersi, allo scopo, del particolare trattamento tributario previsto dagli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

*Yll*

*Blot*

**ART. 10 - VARIE**

Il presente contratto è firmato in tre esemplari, ognuno dei quali da considerarsi un originale, uno per la SYNDIAL, uno per il CASIS, e uno per la registrazione. Dalla data della sua sottoscrizione, il presente contratto sostituisce ogni altra intesa o accordo intercorso tra le Parti sulla materia qui regolata.

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le norme di legge.

**ART. 11 - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA**

**DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

L'accertamento, con sentenza definitiva, dell'inosservanza da parte di uno dei contraenti della normativa di cui al DLgs 231/2001, legittima l'altro contraente a richiedere, mediante lettera raccomandata, la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sassari, il 14/12/2005

**C.A.S.I.S.**

(Sassari-PortoTorres-Alghero)  
*Bruno Garino F. P.S.*

**SYNDIAL S.p.A.**

Il Presidente  
*Dr. Carmine Guomo*

*[Handwritten signature]*

*4/11/05*